

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

**Tribunale di Rimini, ordinanza del 12.03.2018 – G.I. Dr.ssa Silvia Rossi**

## **Sospensione della provvisoria esecuzione – Rapporto tra Legge Italiana e di San Marino**

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Rimini ha sospeso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ribadendo il principio per cui **il diritto di San Marino non può derogare norme imperative Italiane.**

Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che “l'art. 7 del contratto di conto corrente oggetto di causa, rinviando agli usi piazza per la determinazione degli interessi, **si appalesa come clausola contraria all'ordine pubblico italiano**”.

Allo stesso modo “**il medesimo articolo sembra riproporre una previsione anatocistica non paritaria nella contabilizzazione di interesse debitori e creditori, come tale non consentita dall'ordinamento italiano**”.

AVV. ALESSIO ORSINI

N. R.G. 2017/



## TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2017 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO

ATTORE/I

contro

S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Silvia Rossi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo 2018,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti introduttivi e la documentazione allegata;

**decidendo** in questa fase sulla sola istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.;

**considerato** che ai sensi della predetta norma la esecuzione provvisoria può essere disposta ove sussistano "gravi motivi";

**ritenuto** che tali gravi motivi sussistano;

ed invero, l'art. 7 del contratto di conto corrente oggetto di causa, rinviando agli usi piazza per la determinazione degli interessi, si appalesa come clausola contraria all'ordine pubblico italiano;

ciò comporta la invalidità della medesima, indipendentemente dall'applicazione della legge sanmarinese al rapporto dedotto in giudizio;

allo stesso modo, il medesimo articolo sembra riproporre una previsione anatocistica non paritaria nella contabilizzazione di interesse debitori e creditori, come tale non consentita dall'ordinamento italiano;

**ritenuto**, dunque, che tali ragioni rendano il credito azionato in via monitoria illiquido

**P.Q.M.**

1. **SOSPENDE** la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto



2. **CONFERMA** la prima udienza di comparizione e trattazione per l'udienza del **11 giugno 2018**  
ore **9.45**

Si comunichi.

Rimini, 12 marzo 2018

Il Giudice  
dott. Silvia Rossi

AVV. ALESSIO ORSINI

